

D. COSTANTINO

Il nuovo

DIRITTO di FAMIGLIA

Commento alle novità del
Decreto Correttivo Cartabia 2024

| **Formulario**
scaricabile *online*


Neldiritto
Editore

PREMESSA

A due anni dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2024, n. 149), il **Decreto Correttivo del 2024** ha profondamente modificato il **sistema sostanziale e processuale**.

Il Volume ***Il nuovo Diritto di famiglia, Nel Diritto Editore***, rivolto a avvocati, magistrati, studiosi, contiene un'analisi puntuale e ragionata delle novità introdotte dal **Decreto Correttivo del 2024** oltre che dalla Riforma Cartabia **al diritto di famiglia**.

L'intervento correttivo incide, in particolare, sulla disciplina degli **ordini di protezione** contro gli abusi familiari, sul **mutamento del rito** nell'ipotesi in cui il procedimento non sia instaurato nelle forme corrette e sul **reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti**. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia, come modificate dal **Decreto Correttivo Cartabia**, ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Ai procedimenti pendenti alla suddetta data continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

Il Volume, suddiviso in **tre Parti**, consente di disporre di:

- un'**articolata ricostruzione** (con **testi normativi a raffronto**) di tutte le **novità sostanziali** introdotte;
- una **ricca disamina** (con **testi normativi a raffronto**) delle **innovazioni processuali**;
- una **rassegna** (scaricabile anche *online*) dei **principali atti processuali** destinati a subire modifiche in conseguenza della Riforma Cartabia e del **Decreto Correttivo del 2024**, ciascuno seguito da un **inquadramento sistematico**.

<p>presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.</p> <p>Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>473-bis.71. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. -- L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.</p> <p>Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.</p> <p>Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non</p>	<p>473-bis.71. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. -- L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.</p> <p>Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.</p> <p>Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non</p>

<p>superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.</p> <p>Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.</p> <p>Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.</p>	<p>superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.</p> <p>Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.</p> <p>Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.</p> <p>Quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che può assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 473-<i>bis</i>.70.</p>
	<p>473-<i>bis</i>.72. Pericolo determinato da altri familiari. -- Le norme di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del</p>